



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **6497/PROD.COMM**
Riferimento: **prot. 7904/P dd. 09/03/09**
allegato
Trieste, **18 marzo 2009**

Al Comune di

oggetto: **legge regionale 1/1984 – Sanzioni: autorità competente**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto di chi sia la competenza in materia di sanzioni amministrative attinenti la disciplina di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 (*Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile*) ed alla legge 18 ottobre 1977, n. 791 (*Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee – n. 73/23/CEE – relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione*); nella nota si precisa ulteriormente che i verbali di accertamento e di sequestro sono avvenuti nei confronti di un'impresa esercitante attività di commercio all'ingrosso.

Si premette che, nell'ordinamento del Friuli Venezia Giulia, vige la legge regionale n. 1/1984 (rubricata: *Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali*), ai sensi della quale <<Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la **violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza** della Regione Friuli Venezia Giulia (...) si osservano le disposizioni della presente legge, fermi restando i principi generali di cui agli articoli da 1 a 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689>> (articolo 1, comma 1).

In ogni caso, <<(...) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia sono delegate: (...) **ai Comuni in materia di commercio**>> (articolo 2, comma 1, n. 2): risulta pleonastico puntualizzare che la locuzione "commercio" comprende sia l'attività al minuto, sia l'attività all'ingrosso.

Per consolidata giurisprudenza costituzionale (si vedano, per tutte, le sentenze della Consulta nn. 12/2004 e 384/2005), la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di autonomia rientra la disciplina della materia, l'inosservanza della quale determina l'atto sanzionabile: ne deriva che la materia del "commercio", appartenendo per Statuto alla potestà legislativa primaria della Regione, abbraccia anche la disciplina delle sanzioni in tale settore (cfr., in particolare, Corte di Cassazione, sez. I, sentenze nn. 11123/1994 e 1481/2004), con la conseguenza di rendere inapplicabile la differente legislazione nazionale.

Per quanto concerne specificatamente le attività di commercio all'ingrosso, la legge regionale n. 10/1988, all'articolo 40, recita: <<1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative in materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme statali e regionali. 2. Sono altresì trasferite ai Comuni le attribuzioni previste dall'articolo 54 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino agli stessi.>>: e tra le funzioni amministrative elencate nel citato articolo 54 sono

ricomprese quelle relative <<all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso>> (lett. e), ovviamente fuori dai mercati, poiché quelle relative all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione, sono contemplate separatamente (lett. c).

Ad abundantiam, si segnala che l'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 1/1984 stabilisce che <<Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli organi degli enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti>>, rendendo, questo, inapplicabile la determinazione di competenze, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dove si dispone che:

<<1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1>>

Nel caso di specie, pertanto, al Comune non resta che esperire i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento giuridico.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it